

TI_GERICHTE 52.2000.42 vom 26. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.42

FR: TI_GERICHTE 52.2000.42 du 26 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.42 del 26 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

cpv. 3 lett. b LDDS). 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmM). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmM). In concreto, la decisione 8 ottobre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza. Analoga sorte è stata riservata alla seconda spedizione, avvenuta il 28 ottobre 1999. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorre il 19 ottobre 1999, equivalente al giorno successivo il 7° giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 3 novembre 1999 (v. art. 4.5 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta in vigore dall'1.1. 1998; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art.

E. 14

con rif.). Ne consegue che la decisione di rimpatrio adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 3 novembre 1999. Tali conclusioni sono del resto implicitamente ammesse dal ricorrente, il quale fonda il proprio gravame sulla mancata concessione della restituzione in intero contro il lasso dei termini che egli aveva chiesto il 3 dicembre 1999 al Consiglio di Stato al fine di poter successivamente ricorrere contro la decisione di rimpatrio adottata dal dipartimento l'8 ottobre precedente. A torto, quindi, l'esecutivo cantonale ha trattato l'istanza quale ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure rimproverandogli di essere insorto tardivamente. 3. 3.1. La domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini va presentata entro

E. 15

giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 12 PAmm; 137 e 139 CPC; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 12 con rinvii). 3.2. In concreto, il 3 dicembre 1999 _____ ha chiesto, tramite il proprio patrocinatore, la restituzione dei termini senza addurre tuttavia di essere stato in qualche modo impedito a recarsi all'ufficio postale per ritirare le raccomandate a lui destinate e prendere in tal modo conoscenza del provvedimento di rimpatrio. Del resto, anche qualora l'insorgente fosse stato realmente impedito a ritirare le missive, egli avrebbe comunque dovuto agire diligentemente prendendo tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per esempio tramite terza persona. A maggior ragione, dal momento che il 14 aprile 1999 egli aveva personalmente sottoscritto la domanda di proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio, che era nel frattempo scaduto, ed attendeva una decisione in merito da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Risulta piuttosto che il ricorrente, a seguito dell'ennesima condanna penale pronunciata il 26 luglio 1999 nei suoi confronti, si era ben guardato dal ritirare la successiva corrispondenza inviatagli per raccomandata dal dipartimento (15 settembre e 8 ottobre 1999), in quanto era ben cosciente che poteva contenere una decisione negativa relativa alla proroga del suo permesso. Ne consegue che la domanda di restituzione dei termini risultava infondata già per assenza di motivi di impedimento. Ma vi è di più. 3.3. La domanda presentata il 3 dicembre 1999 è in tutti i casi intempestiva. Infatti, dagli atti si evince che copia del provvedimento adottato l'8 ottobre 1999 era stato inviato per conoscenza anche al segretario dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sig. _____, il quale si occupava della pratica dell'insorgente, e che nello scritto del 9 novembre successivo, il legale del ricorrente aveva ammesso che il suo cliente era stato informato "dall'Ufficio dell'assistenza sociale". Non è quindi dato vedere come _____ non fosse al corrente della decisione di rimpatrio emanata nei suoi confronti almeno a partire da quest'ultima data. Il fatto che il patrocinatore dell'insorgente si fosse limitato a precisare che vi sarebbe "l'intenzione" di espellerlo dalla Svizzera, non permette di confutare tali risultanze; tanto più che nell'istanza di revisione 3 dicembre 1999, egli aveva espressamente indicato, in ordine, che la decisione di rimpatrio "è stata intimata il 9 novembre 1999". Infine, il fatto che il dipartimento abbia nel frattempo respinto la domanda di revisione del ricorrente non considerando la gravidanza della sua compagna quale fatto nuovo, non permette di mutare il giudizio. 4. A titolo abbondanziale, va osservato che le quindici condanne penali subite dal ricorrente tra il 1986 e il 1999 per un totale di oltre 3 anni e mezzo di detenzione - segnatamente per violazione della LStup, con il rischio di recidiva -, i quattro ammonimenti, nonché il carico assistenziale continuo e rilevante accumulato a partire dal febbraio 1996 pari a fr. 76'086.05 e mai rimborsato nemmeno parzialmente (stato al 5 gennaio 2000), accertati dal Consiglio di Stato e che l'insorgente non contesta, adempiono i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS (v. anche Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). La decisione dipartimentale di rimpatrio si rivelava pertanto legittima, adeguata alle circostanze, ossequiosa del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU. 5. Il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9, 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è

respinto ai sensi dei considerandi. §. Di conseguenza, _____, cittadino spagnolo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2000 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.